

Bref rifiuti monitoraggio e controllo

Emma Porro
Settore Attività Produttive e Controlli
ARPA Lombardia

- a. Individuazione delle sostanze presenti (rilevanti?) nei rifiuti per cui sono da applicare i limiti
- b. Limiti delle emissioni – sia in aria sia in acqua - espressi come media delle concentrazioni rilevate in un periodo di tempo
- c. Necessità di una precisa definizione delle modalità di monitoraggio delle emissioni ai fini del controllo del rispetto dei limiti

Nel Draft per tutti i trattamenti rifiuti e, in dettaglio, per ogni tipologia di trattamento sono previsti i limiti alle emissioni in aria e acqua per:

- a. Parametri di «base» quali ad esempio per i reflui – TOC, TSS, HOI, N, P, phenol index
- b. Metalli e metalloidi con la nota «the Bat – AELs may not apply when the substance concerned is not present in the waste to be treated

Quando una sostanza può essere definita «non presente»?

Proposta di definizione italiana: «The monitoring may not apply when the substance concerned is not present in the waste to be treated relevant for the treatment process and the waste treated»

I limiti sono espressi come medie in un determinato periodo di tempo:

- a. annuale per le emissioni in atmosfera
- b. mensile per le emissioni in acqua con monitoraggio giornaliero dei parametri

Il draft prevede però che la frequenza del monitoraggio e di conseguenza il periodo per cui calcolare la media possano essere variati « if the data series clearly demonstrate a sufficient stability of emissions over time »

L'autorizzazione dovrà contenere un piano di monitoraggio dettagliato e «adattabile»

- a. in caso di impianti esistenti e già in possesso di dati di monitoraggio si dovrà valutare sulla base di questi la stabilità dell'emissione;
- b. per impianti nuovi o per impianti esistenti che non sono in possesso di un numero di dati sufficiente a dare indicazioni sulla stabilità delle emissioni, dovrà essere previsto un monitoraggio più stretto per un periodo di tempo definito al termine del quale si rivaluteranno le modalità del monitoraggio (e, di conseguenza, il periodo di tempo da considerare per la valutazione del rispetto del limite)

Dato che il limite è espresso come media è chiaro che il monitoraggio da parte del Gestore non ha più solo fini gestionali e di autocontrollo, ma ha, a tutti gli effetti, valore fiscale.

Di conseguenza:

- a. i metodi analitici utilizzati dovranno essere quelli individuati nel BREF (se passerà la proposta italiana potranno essere usati metodi speditivi per i monitoraggi giornalieri da confrontarsi, ad intervalli di tempo definiti, con i metodi ufficiali)
- b. dovrà essere predisposto a cura del Gestore una procedura che preveda la gestione del monitoraggio e ogni anno dovrà comunicare il calendario dei campionamenti

Il controllo da parte dell'Autorità Competente sarà sempre più di tipo gestionale

Il rispetto del limite non sarà dimostrato con un campionamento, ma con la valutazione dell'«attendibilità» del sistema di controllo del Gestore e delle sue procedure di gestione ambientale.

Il BREF è ancora in fase istruttoria e la pubblicazione delle BATC è previste fra uno/due anni, ma la filosofia è già ben definita (ed analogamente espressa nelle BATC più recenti)

I dati dei controlli alle emissioni (i limiti) servono a garantire la corretta gestione degli impianti di trattamento e devono dare certezza di un risultato in termini di efficienza depurativa costante nel tempo